



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
(del 16 giugno 2014)**

RM 1987-16.6.2014

Il Municipio di Vacallo richiamati,

- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'art. 32 del Regolamento comunale del 28 giugno 2002

o r d i n a:

- Art. 1**
Campo di applicazione
- La presente ordinanza disciplina l'utilizzo del centro sportivo comunale (di seguito CS).
- Art. 2**
Oggetto
- Il CS comprende i terreni da gioco (campi da calcio A, B e sterrato, campo da pallacanestro e pista di atletica), quattro spogliatoi (blu, verde, giallo e rosso) con relative docce, il locale arbitro, l'infermeria, tre locali tecnici (all'entrata e nei due sottoscala), la buvette, la cucina e le toilette (uomo, donna e disabili). Sono esclusi i locali tecnici del campo sterrato.
- Art. 3**
Società sportive
- ¹ Il Municipio si riserva di sottoscrivere convenzioni e/o contratti sull'uso del CS con società sportive.
- ² In tal caso quest'ultime sottostanno all'applicazione delle presenti disposizioni.
- Art. 4**
Responsabilità
- ¹ Il Municipio è responsabile della manutenzione di tutto il complesso, della pulizia degli spogliatoi e delle infrastrutture in generale, della posa e rimozione delle reti, della rigature dei campi, del taglio dell'erba, della preparazione dei campi da gioco e della pulizia degli spazi, ad esclusione della buvette, della cucina e dei locali tecnici assegnati alle società, le quali sono responsabili di mantenere ordine e pulizia al loro interno.
- ² Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni, lesioni a persone o cose, nonché per furti che dovessero avvenire durante la pratica delle attività che si svolgono al CS.
- ³ Gli utenti del CS sono direttamente responsabili dei danni cagionati alle infrastrutture. L'intera struttura deve essere tenuta costantemente pulita ed ordinata.
- ⁴ In caso di manifestazione in cui è prevista una forte affluenza di persone o, a giudizio del Municipio, in ogni altro caso, può essere richiesta un'assicurazione temporanea di responsabilità civile.
- ⁵ I dirigenti delle società sono direttamente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le infrastrutture sono a loro disposizione.
- ⁶ Con la richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione, le società indicheranno pertanto nome e recapito delle persone solidalmente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature, nonché nome e recapito di uno o più sostituti Responsabili-Coordinatori. Una di queste persone dovrà essere sempre presente presso il centro sportivo durante l'utilizzo dello stesso.
- ⁷ Il Municipio è competente per il buon funzionamento del CS, ne disciplina l'utilizzo e vigila sulla struttura per il tramite del Capo Dicastero sport, un delegato dell'UTC ed un Responsabile-Coordiatore facente capo alle società convenzionate.

Art. 5

Modalità d'uso

¹ Gli spazi del CS sono messi a disposizione alle società sportive che operano nel Comune e/o privati.

² Il CS è a disposizione della popolazione secondo il piano degli orari affisso all'entrata dell'infrastruttura.

³ L'utilizzo dei terreni da gioco è innanzitutto disciplinato dal Piano Occupazione Campi (POC) e dal Programma Eventi Partite (PEP), i quali sono allestiti ed autorizzati dal Municipio in base alle richieste di occupazione pervenute. Nel caso in cui le condizioni climatiche, a giudizio del delegato dell'UTC, rendessero necessario un uso meno intenso del campo A, il POC potrebbe subire delle temporanee modifiche, basate anche su differenti gradi di priorità a favore dei fruitori.

⁴ Il Municipio si riserva di sospendere o di annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente ordinanza o qualora le esigenze di interesse pubblico lo richiedessero.

⁵ Per quanto riguarda l'utilizzo del CS si distingue tra attività ordinarie ed attività straordinarie.

Art. 6Attività ordinarie /
convenzioni e concessioni

Le attività ordinarie fanno riferimento ad un uso del CS continuo durante l'anno ed in linea di principio sono disciplinate da una convenzione o da una concessione stagionale stipulata tra il Comune e le società sportive che fruiscono dell'impianto.

Art. 7Attività straordinarie /
autorizzazioni

Le attività straordinarie si riferiscono ad eventi unici, che non rientrano nell'ambito delle attività ordinarie disciplinate dall'articolo precedente, e che, soltanto previa richiesta al Municipio, possono essere autorizzate purché vengano cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- il richiedente deve essere un cittadino, un'associazione o una società residente a Vacallo. Il Municipio può eventualmente autorizzare società ed associazioni non residenti a Vacallo soltanto se queste, con l'organizzazione dell'evento, perseguono scopi sociali o di interesse pubblico;
- l'evento non deve intralciare l'attività ordinaria del CS;
- la richiesta deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima dell'evento;
- l'utilizzo del CS è soggetto ad una tassa d'uso.

Art. 8

Disposizioni varie

¹ Al termine di ogni attività ogni genere di materiale deve essere riposto negli spazi appositi.

² I locali tecnici sono ad uso comune. A dipendenza delle indicazioni fornite dal delegato dell'UTC, le società hanno la possibilità di utilizzare tali spazi come magazzino. È sottointeso che all'interno di questi locali va lasciato tutto come lo si trova col pieno rispetto del materiale altrui.

³ Gli utenti sono responsabili della chiusura di tutte le porte ed i cancelli del CS, dello spegnimento delle luci e della chiusura dei rubinetti. Sono inoltre invitati a collaborare al fine di mantenere gli spazi in uno stato igienicamente decoroso.

Art. 9

Tariffe

¹ Per l'uso ordinario vengono applicate le eventuali tasse stipulate nella convenzione con le società.

² Per l'uso straordinario del CS viene applicata una tassa il cui ammontare può variare tra CHF 100.- e CHF 500.- Il Municipio decide di volta in volta. In tutti i casi il Municipio preleva un importo minimo forfettario di CHF 100.- per ogni autorizzazione rilasciata.

- Art. 10**
Posteggi
- ¹ I posteggi a disposizione degli utenti sono quelli previsti all'esterno dell'entrata principale del CS.
- ² Il Municipio può rilasciare, in via del tutto eccezionale, il permesso di posteggiare gli autoveicoli sul campo sterrato.
- Art. 11**
Buvette
- L'appalto concernente la gestione della buvette è deciso dal Municipio. Quanto alla mescolta all'interno della struttura, la presente ordinanza si rifà integralmente alle vigenti normative cantonali e federali.
- Art. 12**
Pubblicità
- ¹ Ogni pubblicità permanente all'interno del CS viene disciplinata dal Municipio. Gli introiti pubblicitari sono ripartiti tra le società che procurano le insegne pubblicitarie ed il Municipio nella misura di 2/3 e 1/3.
- ² Se l'importo non eccede i CHF 1'000.- si suddivide nella misura di 3/4 e 1/4.
- ³ Sono escluse pubblicità legate al fumo, all'alcool o pubblicità contrarie all'etica, in particolare quella sportiva.
- Art. 13**
Restituzione
- ¹ Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione è revocata per motivi a lui non imputabili.
- ² La rinuncia da parte degli utenti non dà di regola diritto al rimborso.
- ³ La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.
- Art. 14**
Riordino e pulizia
- ¹ Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti, come al momento della consegna.
- ² In caso di negligenza, per la quale il personale comunale dovesse intervenire nella pulizia, saranno addebitate le relative spese.
- Art. 15**
Danni
- ¹ Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio (tramite l'Ufficio tecnico) e saranno riparati a carico della società o delle persone responsabili.
- ² Qualora il materiale messo a disposizione risultasse rovinato a causa di manipolazioni inopportune, saranno addebitate ai responsabili dei danni le spese di riparazione o sostituzione.
- Art. 16**
Servizio d'ordine per manifestazioni
- La società, il gruppo o il privato che organizza una manifestazione è tenuto a predisporre a proprie spese un adeguato servizio d'ordine e garantire il disciplinamento del traffico all'esterno del centro sportivo e nell'area adibita a parcheggi.

Art. 17
Divieti vari

¹ È severamente vietato l'uso del campo A in caso di pioggia o neve. Qualora si verificassero eventi atmosferici di tale natura o nel caso in cui fossero cessati in un tempo tale che non possa essere garantita la tenuta del fondo, l'attività è da considerarsi sospesa. In caso di dubbio si deve chiedere consiglio al delegato dell'UTC. In alternativa può permettere, se del caso, l'uso del campo B.

² È severamente vietato l'uso del campo A per lo svolgimento di esercizi atletici con scarpe provviste di tacchetti, per i quali è indicato il campo B o il campo sterrato.

³ È severamente vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature imbrattate di fango, terra o sabbia ed altresì vietato pulire le stesse utilizzando le colonne di sostegno, altre pareti, i lavabi o le docce interne. Le calzature devono essere pulite unicamente nelle apposite vasche sistemate all'esterno della struttura.

⁴ È severamente vietato fumare all'interno di tutti gli ambienti chiusi del CS.

⁵ È severamente vietato introdurre all'interno del CS veicoli a motore e biciclette ad esclusione dei mezzi per la manutenzione del CS e dei veicoli autorizzati.

Art. 18
Quiete pubblica

¹ Durante gli allenamenti o le partite è doveroso mantenere un comportamento civile e non blasfemo nel rispetto degli abitanti confinanti

² In particolare la quiete pubblica deve essere salvaguardata da rumori molesti e schiamazzi dalle ore 23:00 alle ore 8:00.

³ In caso di abusi gravi, l'autorizzazione all'uso delle infrastrutture verrà a cadere immediatamente.

Art. 19
Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con

- l'ammonimento
- la revoca dell'autorizzazione d'uso del Centro sportivo stesso

e/o con la multa fino a CHF 10'000.- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC.

Art. 20
Disposizioni finali


¹ La presente ordinanza abroga e sostituisce quella approvato il 10 giugno 1992 e aggiornata il 15 giugno 1994.

² La convenzione stipulata con la Società atletica SAV Vacallo in data 9.5.1995 e susseguenti accordi rimangono in vigore, tenuto conto delle presenti disposizioni.

Art. 21
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio
Il Sindaco
Marco Rizza
Il Segretario
Filippo Pezzati



Publicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a partire dal 20 giugno 2014.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione.